SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Casa - società cooperativa edilizia», in Lecce e nomina del commissario liquidatore. *(12A06346)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa Bianca società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Lucca e nomina del commissario liquidatore. *(12A06347)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale lavoro e servizi Gaggiano ONLUS», in Gaggiano e nomina del commissario liquidatore. *(12A06348)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Promo società cooperativa», in Melegnano e nomina del commissario liquidatore. *(12A06349)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Informazione società cooperativa», in Cremona e nomina del commissario liquidatore. *(12A06350)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agriservice cooperativa sociale a r.l.», in Ancona e nomina del commissario liquidatore. *(12A06351)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Proletaria - Società cooperativa», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. *(12A06352)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecoservice La Certosa società cooperativa», in Capannori e nomina del commissario liquidatore. *(12A06353)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Associazione cooperative servizi Piemonte», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A06354)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arredal Office S.C.», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore. *(12A06355)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. «Codefa», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. *(12A06356)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria Sociale Valle Sacra società cooperativa agricola», in Borgiallo e nomina del commissario liquidatore. *(12A06357)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Servizi società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A06358)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Moltiplica Service - Società cooperativa sociale», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. *(12A06359)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Massimo Ventura - Società cooperativa sociale», in Marcallo Con Casone e nomina del commissario liquidatore. *(12A06360)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Team Service - Società cooperativa», in Modugno e nomina del commissario liquidatore. *(12A06361)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «In/contro Servizi alla persona - Società cooperativa sociale ONLUS», in Torino e nomina dei commissari liquidatori. *(12A06362)*

DECRETO 7 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi alle imprese pubbliche e private - Società cooperativa a responsabilità limitata in breve S.I.P.P. S.C. A R.L.», in Verona e nomina del commissario liquidatore. *(12A06363)*
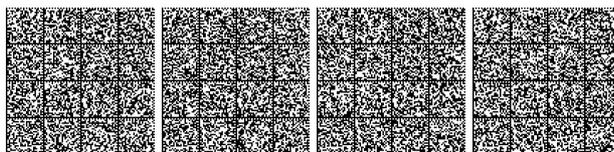
DECRETO 8 maggio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «D.M.G. Distribuzione Merci Genova - Società cooperativa artigiana», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(12A06364)*

DECRETO 14 maggio 2012.

Scioglimento per atto di autorità della «Lasercoop Società cooperativa a r.l.», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore. *(12A06365)*

DECRETO 14 maggio 2012.

Scioglimento per atto di autorità della «Vademecum Società Cooperativa a r.l.», in Stroncone e nomina del commissario liquidatore. *(12A06366)*

DECRETO 14 maggio 2012.

Scioglimento per atto di autorità della «Ortolana - Soc. coop. a r.l.», in Nardò e nomina del commissario liquidatore. *(12A06367)*

DECRETO 14 maggio 2012.

Annullamento del decreto 26 marzo 2012 relativo allo scioglimento della società «Donadio costruzioni S.r.l.», in Casal di Principe. *(12A06368)*

DECRETO 16 maggio 2012.

Proroga della gestione commissariale della «Cantina sociale di Calasetta - Società cooperativa agricola in sigla Cantina di Calasetta - Soc. coop. agricola», in Calasetta. *(12A06369)*
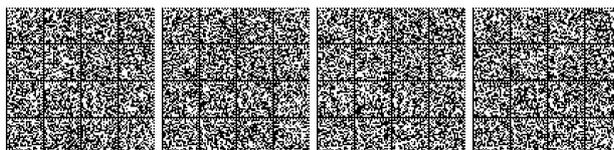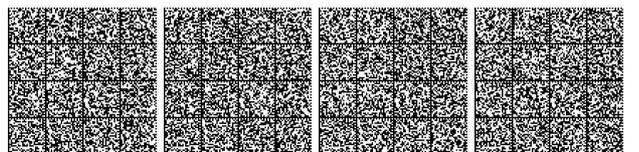
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. **73**.

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare che sia limitata la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficoltà di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, in considerazione della piena operatività, a decorrere dall' 8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per introdurre una proroga di un anno per l'operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di affidamento delle grandi opere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.

2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0095

DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. **74**.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali,della giustizia, della difesa, dell' istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali ;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Art. 1.

Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.

3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.

5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

Art. 2.

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.

3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.

5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:

a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;

b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;

c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992,

n. 225. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesa possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all'attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.

6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 3.

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
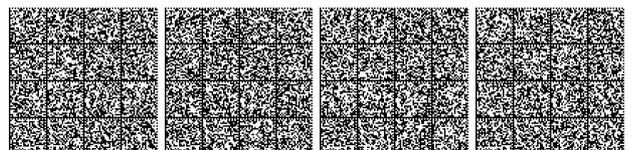
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, i soggetti interessati comunicano ai comuni della predetta regione l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:

1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.

12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale

1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse all'uopo individuate:

a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera *a)*, e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.

3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.

Art. 5.

Ulteriori interventi a favore delle scuole

1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.

2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.

3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.

4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e

degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti

1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:

a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera *a)*, nonché durante il tempo in cui il processo e' rinviato ai sensi del comma 6, lettera *b)*.

Art. 7.

Deroga al patto di stabilità interno

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giu-

gno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
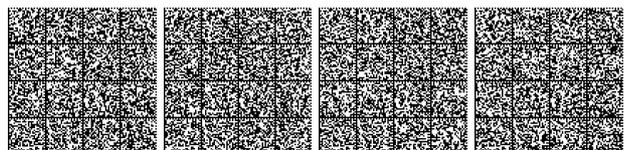
Art. 8.

Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali

1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 30 settembre 2012:

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;

9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto

inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.

8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.

9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.

10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.

11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.

12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.

13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.

14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.

15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 9.

Differimento di termini per gli enti locali

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

2) il conto annuale del personale.
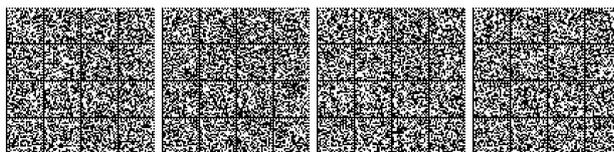
Capo II

INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

Art. 10.

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.

Art. 11.

Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 12.

Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012

1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.

2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.

3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13.

Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

Art. 14.

Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 15.

Sostegno al reddito dei lavoratori

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre

2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità *una tantum* nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.

Art. 16.

Promozione turistica

1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.

2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E AMBIENTE

Art. 17.

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità del punto 2.

2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente:

- In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.

- In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.

- In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).

- I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.

- Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire corretta-

mente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:

- Comune di Finale Emilia (MO)–Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;
- Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Modena-Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Medolla-Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
- Comune di Novellara (RE) – Via Levata 64, di SABAR S.p.A;

In caso di ulteriori necessità con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui è possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1.

5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12;

6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.

7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati al punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188 – ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.

9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al precedente punto 1, nonché operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette

operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonché all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-*ter* del D.Lgs 152/2006.

10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.

11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al punto 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze.

12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.

13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.

14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.

15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

16. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni

1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.

2. Per le attività individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad *AIA)* che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso, in deroga all'art. 29-*octies* comma 1 del D. Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.

3. Per le attività individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad *AIA)* che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-*octies* comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione vigente è prorogata fino al 30 giugno 2013.

4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.

5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8).
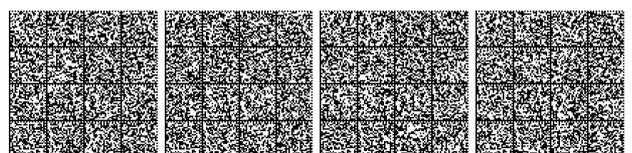
Art. 19.

Semplificazione di procedure di autorizzazione

1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-*nonies* comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 può svolgere un'attività di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie.

2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui é affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materia di AIA [art. 29-*quater*, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

ORNAGHI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO *1*

(Art. 3, comma 7)

COD_REG	COD_PRO	COD_ISTAT	PRO_COM	NOME
3	20	3020023	20023	Felonica
3	20	3020027	20027	Gonzaga
3	20	3020029	20029	Magnacavallo
3	20	3020035	20035	Moglia
3	20	3020039	20039	Pegognaga
3	20	3020042	20042	Poggio Rusco
3	20	3020046	20046	Quingentole
3	20	3020047	20047	Quistello
3	20	3020055	20055	San Benedetto Po
3	20	3020056	20056	San Giacomo delle Segnate
3	20	3020058	20058	San Giovanni del Dosso
3	20	3020060	20060	Schivenoglia
3	20	3020061	20061	Sermide
3	20	3020067	20067	Villa Poma
5	29	5029021	29021	Ficarolo
5	29	5029022	29022	Fiesso Umbertiano
5	29	5029025	29025	Gaiba
5	29	5029033	29033	Occhiobello
5	29	5029045	29045	Stienta
8	35	8035009	35009	Campagnola Emilia
8	35	8035020	35020	Correggio
8	35	8035021	35021	Fabbrico
8	35	8035028	35028	Novellara
8	35	8035032	35032	Reggiolo
8	35	8035034	35034	Rio Saliceto
8	35	8035035	35035	Rolo
8	36	8036002	36002	Bomporto
8	36	8036004	36004	Camposanto
8	36	8036005	36005	Carpi
8	36	8036009	36009	Cavezzo
8	36	8036010	36010	Concordia sulla Secchia
8	36	8036012	36012	Finale Emilia
8	36	8036021	36021	Medolla
8	36	8036022	36022	Mirandola
8	36	8036028	36028	Novi di Modena
8	36	8036034	36034	Ravarino
8	36	8036037	36037	San Felice sul Panaro
8	36	8036038	36038	San Possidonio
8	36	8036039	36039	San Prospero
8	36	8036044	36044	Soliera
8	37	8037024	37024	Crevalcore
8	37	8037028	37028	Galliera
8	37	8037048	37048	Pieve di Cento
8	37	8037053	37053	San Giovanni in Persiceto
8	37	8037055	37055	San Pietro in Casale
8	38	8038003	38003	Bondeno
8	38	8038004	38004	Cento
8	38	8038008	38008	Ferrara
8	38	8038016	38016	Mirabello
8	38	8038018	38018	Poggio Renatico
8	38	8038021	38021	Sant'Agostino
8	38	8038022	38022	Vigarano Mainarda

12G0096

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2012.

Decadenza della Società LARABET s.r.l. dalla concessione n. 3699 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1º marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3699 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Società LARABET s.r.l. nei locali siti in Via Verdi, 1 - Varazze (SV);

Visto l'art. 13, comma 3, della suddetta convenzione, il quale stabilisce che «L'importo della garanzia di cui al comma 2 è adeguato con periodicità annuale, entro sessanta giorni dal termine di ogni anno, a partire dal 31 agosto 2007, in ragione del movimento netto conseguito dal concessionario dal 1° giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno in corso, applicando il dispositivo riportato in allegato 4… Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione»

Vista la nota prot. n. 2011/48690/Giochi/SCO del 9 dicembre 2011, con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, a provvedere, entro 30 giorni, all'adeguamento della garanzia presentata ai sensi del succitato art. 13, comma 2;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 13, comma 3, a motivo della mancata regolarizzazione da parte del concessionario entro i termini suddetti;

Atteso che il Concessionario in questione, in riscontro alla suddetta nota, non ha prodotto alcuna documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento richiesto;

Considerato che con nota prot. n. 2012/17432/Giochi/SCO del 18 aprile 2012 è stata comunicata la sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale, a far data dal 19 aprile 2012 della concessione in parola;

Tenuto conto che, a tutt'oggi, nulla è pervenuto da parte della nominata società a fronte della medesima comunicazione;

Visto l'art. 6, commi 2 e 3, della citata convenzione il quale stabilisce che «Il concessionario provvede al tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.» e che «Il concessionario è responsabile, ogni eccezione rimossa, delle eventuali inadempienze nei pagamenti agli scommettitori»;

Atteso che in data 11 maggio 2012 è pervenuto a questa Amministrazione un reclamo da un giocatore che ha rappresentato l'impossibilità di riscuotere alcune vincite su scommesse effettuate presso l'agenzia in questione, in quanto la stessa, alla data del 7 maggio 2012, risultava chiusa e priva di arredi ed attrezzature interne;

Considerato che l'art. 17, comma 2, lettera *e)*, della predetta convenzione prevede che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, anche «nel caso di inadempienze gravi, ovvero reiterate, nell'assolvimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli scommettitori»:

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza, a far data dal 29 maggio 2012, della convenzione di concessione n. 3699 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la Società LARABET s.r.l., con sede legale in Via Tondo, 27 – Nicotera (VV), operante nei locali siti in Via Verdi, 1 - Varazze (SV).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A06462
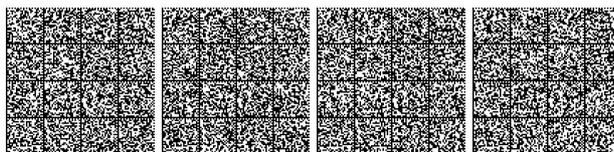
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2012.

Autorizzazione, all'Istituto «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Bari e a diminuire il numero degli allievi da 15 a 6.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'Istituto "ARIRI – Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali", è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Bari, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001, con il quale all'istituto "ARIRI – Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali" è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Bari, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bari - da Corso Alcide De Gasperi, 334, a via Villari, 10 - nonché la diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 15 a 6;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «ARIRI – Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Corso Alcide De Gasperi, 334, a via Villari, 10.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso è pari a 6 unità e, per l'intero corso, a 24 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il capo del dipartimento: LIBERALI

12A06331

DECRETO 23 maggio 2012.

Autorizzazione, all'Istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Castellammare di Stabia a Chieti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'Istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Napoli, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Napoli, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede principale del suddetto Istituto a Casoria (Napoli);

Visto il decreto 29 maggio 2009 di diniego all'attivazione della sede periferica di Castellammare di Stabia (Napoli);

Visto il decreto in data 16 luglio 2010 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Castellammare di Stabia (Napoli);

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Castellammare di Stabia (NA) – via Ponte Persica, 14 a Chieti - Via Frate Ugolino Frasca s.n.c.;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» abilitato con decreto in data 16 luglio 2010 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Castellammare di Stabia (Napoli) – via Ponte Persica, 14 - , un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede a Chieti - Via Frate Ugolino Frasca s.n.c.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il capo del dipartimento: LIBERALI

12A06332

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Gabriele Giacobazzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Gabriele Giacobazzi, nato il 24 marzo 1961 a Sassuolo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Giacobazzi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 11 giugno 2008 in Italia presso la Università degli studi «Guglielmo Marconi»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Modena;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats de Castello» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Gabriele Giacobazzi, nato il 24 marzo 1961 a Sassuolo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di advocat quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A06195

DECRETO 21 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Karem Johanna Gomez Rivera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Karem Johanna Gomez Rivera, nata il 4 novembre 1980 a Bogotà (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di abogado presso la «Universidad Externado de Colombia» a Bogotà rilasciato nel dicembre 2004;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Consejo Superior de la Judicatura» di Bogotà dal febbraio 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in data 28 febbraio 2011 valido fino al 27 febbraio 2016;

Decreta:

Alla sig.ra Karem Johanna Gomez Rivera, nata il 4 novembre 1980 a Bogotà (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) tre prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) unica prova orale su 6 materie: prima prova su deontologia e ordinamento professionale; seconda prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A06196
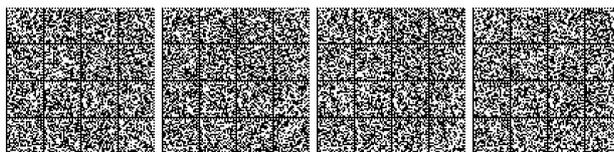
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° giugno 2012.

Supplemento di quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2012.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 4 novembre 2011: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2012», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 dell'11 novembre 2011;

Vista l'istanza datata 25 maggio 2012 Prot. 0037816-A-29/05/2012 con cui la ditta FIDIA FARMACEUTICI s.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la quota di fabbricazione di amfepramone da kg 2000 a kg 2850, da destinare alle vendite all'estero nell'anno 2012;

Preso atto che la ditta FIDIA FARMACEUTICI s.p.a.è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio di sostanze soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione in aumento delle quote di che trattasi;

Decreta:

La ditta FIDIA FARMACEUTICI s.p.a., via XX settembre 43 -20024 Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2012, kg 850 di amfepramone, espressi in base anidra. Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2012

Il direttore: APUZZO

12A06509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 maggio 2012.

Rideterminazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio nella provincia di Taranto dal 1° giugno 2012.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Vista la legge 22/07/1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il D.Lgs 03/02/1993 n. 29 concernente la realizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il D.P.R. 18/04/1994 n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18/06/1931 n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla Legge 03/05/1955 n. 407;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della M.O., le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavoratori di facchinaggio, soppresse ai sensi del D.P.R. predetto all'articolo 8;

Visto il D.M. 07/11/1996 n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella D.P.L. attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 02/07/1993;

Vista la Circolare Ministeriale del Lavoro e P.S. Direzione Generale dei rapporti di Lavoro -Divisione V – n. 25157/70, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 5197 del 20/04/2006, emanato dalla D.P.L. di Taranto;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Ritenuto di dover aggiornare le tariffe secondo l'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'ISTAT;

Considerati gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria,

Decreta:

Le tariffe minime per le attività di facchinaggio, nella provincia di TARANTO con decorrenza dal 1° giugno 2012 e per la durata di due anni, sono rideterminate nel modo indicato nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Taranto, 21 maggio 2012

Il direttore territoriale: LIPPOLIS

ALLEGATO
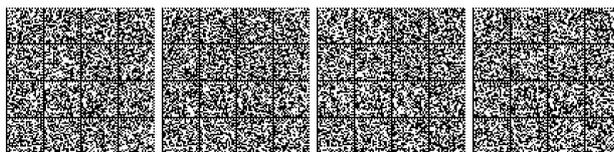
RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO - FACCHINAGGIO
Tariffario per i lavori di facchinaggio per la Provincia di Taranto
DECORRENZA 01/06/2012 - SCADENZA 31/05/2014

PRODOTTI ALIMENTARI PESO NETTO			
1	Merci alla rinfusa	0,583	il Q.le
2	Merci in sacchi e scatole fino a 15 Kg.	0,774	il Q.le
3	Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg.	0,591	il Q.le
4	Merci in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg.	0,583	il Q.le
5	Merci in casse fino a 30 Kg.	0,677	il Q.le
6	Merci in casse fino a 50 Kg.	0,635	il Q.le
7	Merci in casse fino a 51 Kg. In poi	0,591	il Q.le
8	Merci in barili o in fosti fino a 30 Kg.	0,726	il Q.le
9	Merci in fusti o in casse fino a 50 Kg.	0,687	il Q.le
10	Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinati	1,008	il Q.le
11	Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg.	da concordare	
12	Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	0,803	il Q.le
13	Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 Kg.	1,382	il Q.le
14	Quarti di carne in cella frigorifera	1,774	il Q.le
15	Quarti di carne - fuori cella frigorifera	1,399	il Q.le
16	Pasta alla rinfusa	1,351	il Q.le
17	Pasta su pedane	0,677	il Q.le
18	Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	1,976	il Q.le
19	Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	1,399	il Q.le
20	Carico e scarico su pedane in casse (pesce)	1,270	il Q.le
21	Stivaggio e bancalizzazione	1,149	il Q.le

PRODOTTI AGRICOLI			
22	Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	0,610	il Q.le

23	Idem in sacchi fino a 30 Kg.	0,691	il Q.le
24	Idem in sacchi da 30 a 50 Kg.	0,680	il Q.le
25	Idem in sacchi da 51 Kg.	0,639	il Q.le
26	Foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	0,953	il Q.le
27	Sansa verde o esausta	0,639	il Q.le
28	Polpe secche	0,778	il Q.le
29	Grano per entrata	0,353	il Q.le
30	Grano per uscita	0,353	il Q.le
31	Con pala meccanica	0,318	il Q.le
32	Legno da lavoro in genere con mezzi meccanici	0,890	il Q.le
33	Legno da lavoro con movimentazione manuale	da concordare	
34	Compensato	0,122	il Q.le
35	Mattoni ripieni	0,353	il Q.le
36	Mattoni refrattari	0,457	il Q.le
37	Mattoni forati, tegole ed affini	0,697	il Q.le
38	Maioliche ed affini in gabbie o pacchi	0,994	il Q.le
39	Mattonelle da pavimento alla rinfusa	1,120	il Q.le
40	Calce viva	0,645	il Q.le
41	Cemento o similari in pacchi	0,716	il Q.le
42	Manufatti in fibrocementi ed affini	0,994	il Q.le
43	Manufatti in plastica e sturoli	1,339	il Q.le
44	Materiale igienico e sanitario (bidet - valer - lavelli)	0,827	il Q.le
45	Metalli leggeri	1,044	il Q.le
46	Metalli pesanti	1,309	il Q.le
47	Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	1,309	il Q.le
48	Metalli da stivare a terra	0,942	il Q.le
49	Casse di vetro semplice	1,086	il Q.le
50	Casse di vetro semidoppio	1,086	il Q.le
51	Casse di vetro mezzo cristallo	1,086	il Q.le

COMBUSTIBILE			
52	Carbone vegetale, coke fossile alla rinfusa, nonché carbone vegetale coke fossile insaccato	0,890	il Q.le
53	Polvere di carbon fossile	0,858	il Q.le
54	Legna da ardere alla rinfusa da con	da concordare	
55	Bombole di gas liquido piene	0,234	cad.
56	Bombole di gas liquido vuote	0,178	il Q.le
57	Bombole di gas metano vuote e piene	0,639	il Q.le
58	Bombole di gas liquido vuote e piene di Kg. 10-15-25-100, con lavorazione acido continuo con mezzi meccanici dell'Azienda e/o stabilimenti petrolchimici	0,084	il Q.le

PRODOTTI CHIMICI			
59	Prodotti chimici in scatola sotto 30 Kg.	1,120	il Q.le
60	Prodotti chimici in scatola sopra 30 Kg.	1,064	il Q.le
61	Prodotti chimici alla rinfusa	0,481	il Q.le
62	Prodotti chimici in sacchi	0,928	il Q.le
63	Prodotti chimici in fusti sotto 30 Kg.	0,994	il Q.le
64	Prodotti chimici in fusti sopra 30 Kg.	0,928	il Q.le
65	Prodotti chimici in casse sotto 30 Kg.	0,994	il Q.le
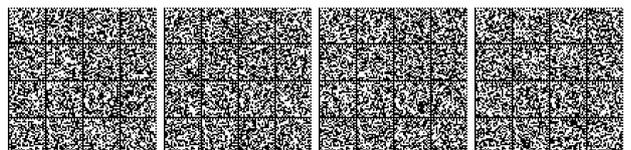
66	Prodotti chimici in casse sopra 30 Kg.	0,928	il Q.le
67	Concime in sacchi fino 15 Kg.	0,942	il Q.le
68	Concime in sacchi oltre 15 Kg. fino a 30 Kg.	0,845	il Q.le
69	Concime in sacchi oltre 30 Kg. fino a 50 Kg.	0,793	il Q.le
70	Concime in sacchi oltre 50 Kg.	0,711	il Q.le

MERCI VARIE			
71	Carta in genere imballata	1,396	il Q.le
72	Cartoni sciolti in fogli grandi	1,396	il Q.le
73	Cellulosa e caolina	0,697	il Q.le
74	Truciolati in legno e in balle	0,697	il Q.le
75	Filati e tessuti in balle e casse	0,739	il Q.le
76	Pellami e cuoi in balle e casse	0,845	il Q.le
77	Tabacchi in casse e scatole	0,900	il Q.le
78	Tabacchi in botti	da concordare	
79	Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	0,793	il Q.le
80	Collettame vario e forfait	1,197	il Q.le
81	Ghiaccio in stecche	0,739	il Q.le
82	Fusti vuoti di legno e ferro	0,234	il Q.le
83	Damigiane vuote	0,262	il Q.le
84	Radiatori	1,187	il Q.le
85	Cucine e vasche	1,480	il Q.le
86	Frigoriferi	1,480	il Q.le
87	Televisori	1,480	il Q.le
88	Lavatrici e scaldabagni	1,480	il Q.le
89	Saponi	1,480	il Q.le
90	Detersivi in fustini e scatole	1,235	il Q.le
91	Medicinali sotto 30 Kg.	da concordare	
92	Medicinali sopra 30 Kg.	1,358	il Q.le
93	Spago	0,994	il Q.le
94	Lana	1,256	il Q.le
95	Caffè	0,677	il Q.le
96	Sale in scatole	0,900	il Q.le
97	Sale in sacchi	0,632	il Q.le
98	Fiammiferi	0,827	il Q.le
99	Pelli	0,827	il Q.le
100	Cartoni confezioni olio vuoti	0,136	il Q.le
101	Cartoni confezioni olio pieni	0,900	il Q.le
102	Castelli latte	0,789	il Q.le
103	Strumenti musicali	1,309	il Q.le
104	Calzature	0,994	il Q.le
105	Vernici	0,994	il Q.le
106	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo fino a 80 mt. 3	1,916	il Q.le
107	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo oltre a 80 mt. 3	0,000	

MAGGIORAZIONI			
108	Pesature su bascole	25%	
109	Vuotatura sacchi	15%	
110	Travasatura da sacco a saccco	30%	
111	Stivaggio e disistivaggio oltre 1,80 mt.	25%	
112	Trasporto a distanza superiore a m.10	da concordare	
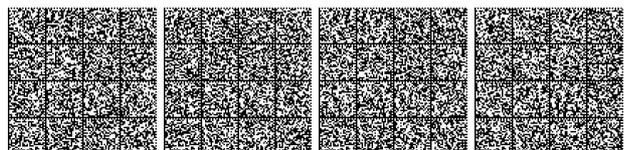
113	Trasporto ai piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	da concordare	
114	Lavoro sotto pioggia o neve	70%	
115	Lavoro festivo	100%	
116	Lavoro serale dalle 18,00 alle 22,00	50%	
117	Lavoro notturno dalle 22,00 alle 6,00	100%	
118	Paleggiatura e trampatura	30%	
119	Lavoro in ambienti frigoriferi	80%	
120	Trasferimento temporaneo dei facchini fuori zona abituale per necessità del committente aumento del 25%, nonché rimborso delle spese di viaggio e vitto		

LAVORI IN ECONOMIA - TARIFFA ORARIA			
121	**Lavori in economia, tariffa oraria**	17,465	

Per le voci non contemplate, le tariffe vengono concordate o determinate come per i lavori in economia;

La presente tariffa è comprensiva di qualunque onere e si applica a tutti i comuni della Provincia;

In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (motocarichi, nastri trasportatori, insaccatrici del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%;

Le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione;

Le suddette riduzioni non sono cumulabili;

In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (pale meccaniche ed altri mezzi speciali) la tariffa dovrà essere concordata di volta in volta con il committente.

Taranto,

2 1 [illegible] 2012

12A06511

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 marzo 2012.

Attività provvisoria, per il primo semestre 2012, di promozione all'estero delle imprese italiane, di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 214/2011.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, recante la soppressione dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante la previsione dell'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ed, in particolare l'articolo 22, commi 6 e 7;

Considerato che l'articolo 22, comma 7 del precitato decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 prevede - fino alla piena operatività della predetta Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - l'individuazione delle iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare tramite uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Considerato che, nelle more della istituzione dell'apposito capitolo riferito al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, può essere utilizzata per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane, ai sensi dell'articolo 14, comma 26-*ter* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, nel testo inserito dal decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, la disponibilità di competenza e cassa di € 33.515.633,00 attribuita al capitolo 2531 - contributo per il finanziamento dell'attività di promozione dell'ex Istituto Nazionale per il Commercio Estero - del bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno finanziario 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2011 recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012;

Vista la proposta di articolazione delle iniziative di promozione ed internazionalizzazione da realizzare nell'anno 2012, avanzata dal dirigente delegato di cui all'articolo 22, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

Verificata la coerenza del programma in questione con le politiche d'internazionalizzazione pubbliche e l'interesse del sistema produttivo nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le iniziative di promozione e internazionalizzazione elencate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, per l'ammontare complessivo di € 9.380.000,00 sono approvate, secondo i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse.

2. La responsabilità per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita al dirigente delegato di cui all'articolo 22, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Art. 2.

1. Le attività di cui al precedente articolo sono finanziate a valere sul capitolo 2531 del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno 2012, nelle more della istituzione dell'apposito capitolo riferito al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

2. Il Direttore Generale per le politiche d'internazionalizzazione e la promozione degli scambi cura il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1 - in unica soluzione e in via anticipata - al conto di tesoreria centrale intestato a Ministero Sviluppo Economico, gestione transitoria ex ICE, al fine di ottimizzare i tempi necessari alla realizzazione delle iniziative individuate.

3. A conclusione di ciascuna iniziativa il dirigente delegato trasmetterà alla competente Direzione Generale per le politiche d'internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico sintetiche relazioni sull'attività svolta.

4. Il dirigente delegato sottopone, inoltre, alla precitata Direzione Generale per le politiche d'internazionalizzazione e la promozione degli scambi eventuali proposte di cancellazioni, integrazioni o modifiche del piano in corso di realizzazione.

Art. 3.

1. Il dirigente delegato, nello svolgimento delle iniziative di cui all'allegato A, opera in stretto raccordo con le Regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, promuovendone la partecipazione, anche finanziaria, alle iniziative in calendario.

2. Lo svolgimento all'estero delle iniziative di cui all'allegato A avverrà nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi delle relative Missioni diplomatiche e consolari, di cui al capoverso 25 del comma 6 dell'articolo 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 marzo 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 67

ALLEGATO *A*

TITOLO INIZIATIVA	CITTA'	INIZIO	FINE	PAESE	SETTORE	STANZIAMENTO PUBBLICO	CONTRIBUTO PRIVATO
- AGRO-ALIMENTARE							
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AL FISPAL FOOD SERVICE 2012	San Paolo	1/6/12	30/6/12	BRASILE	ALIMENTARI E BEVANDE	85.000	90.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AL SIAL DI PARIGI 2012	Parigi	21/10/12	25/10/12	FRANCIA	ALIMENTARI E BEVANDE	450.000	2.000.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FOODEX 2013	Tokyo	1/3/13	31/3/13	GIAPPONE	ALIMENTARI E BEVANDE	145.000	-
MISSIONI DI OPERATORI E GIORNALISTI DEL SETTORE IN ITALIA (ERCOLE OLIVARIO, FLORMART, SOL, …)	-	1/6/11	31/12/12	ITALIA	ALIMENTARI E BEVANDE	85.000	-
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA WORLD FOOD 2012	Mosca	13/9/12	16/9/12	RUSSIA	ALIMENTARI E BEVANDE	75.000	50.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA E AZIONI COLLATERALI A PROWEIN 2013	Duesseldorf	24/3/13	26/3/13	GERMANIA	VINO DI UVE	110.000	270.000
INCOMING DI OPERATORI E GIORNALISTI A FIERE SPECIALIZZATE (VINITALY, …)	-	1/5/12	30/4/13	ITALIA	VINO DI UVE	50.000	-
- ABITARE							
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A PROJECT LEBANON	Beirut	5/6/12	8/6/12	LIBANO	MATERIALI DA COSTRUZIONE	140.000	140.000
ROAD SHOW E INCONTRI BILATERALI	-	1/7/12	30/4/13	VARI MONDO	MATERIALI DA COSTRUZIONE	70.000	40.000
MISSIONE DI OPERATORI ITALIANI E INCONTRI B2B IN OCCASIONE DI INFDEX 2012	Doha	25/9/12	28/9/12	QATAR	MOBILI	50.000	-
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA MAISON & OBJET	Parigi	1/1/13	30/1/13	FRANCIA	OGGETTISTICA DA REGALO, ARTICOLI PROMOZIONALI	280.000	165.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A "100& DESIGN"	Londra	1/9/12	30/9/12	REGNO UNITO	OGGETTISTICA DA REGALO, ARTICOLI PROMOZIONALI	160.000	60.000
PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI DEL SETTORE DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA (ICFF, MAISON & OBJECT, 100% DESIGN, IDS SHOW...)	New York, Parigi, Londra, Toronto	1/5/12	30/4/13	VARI MONDO	PIASTRELLE E LASTRE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	200.000	30.000
- MODA PERSONA TEMPO LIBERO							
MODA ITALIA GIAPPONE 2012	Tokyo	1/7/12	31/7/12	GIAPPONE	ARTICOLI DI VESTIARIO; PELLICCE	200.000	170.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA MRKET TRADE SHOW - NEW YORK E LAS VEGAS	New York Las Vegas	1/7/12	31/8/12	STATI UNITI	ARTICOLI DI VESTIARIO; PELLICCE	270.000	180.000
MISSIONE OPERATORI E/O GIORNALISTI SETTORE TESSILI/ABBIGLIAMENTO IN ITALIA E ESTERO SU ESTERO (MILANO PRET-A-PORTER, MODA PRIMA, PITTI IMMAGINE, FILO, …)	-	1/6/12	30/3/13	VARI MONDO	ARTICOLI DI VESTIARIO; PELLICCE	150.000	-
INTERVENTI IN OCCASIONE DELLO SHANGHAI FILM FESTIVAL	Shanghai	1/6/12	30/6/12	CINA	CINEMATOGRAFIA E VIDEO	40.000	4.000
PUNTO ITALIA CON MEETING POINT AL MIP TV	Cannes	1/4/13	30/4/13	FRANCIA	CINEMATOGRAFIA E VIDEO	124.000	14.000
AZIONI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA IN GERMANIA	Berlino, Monaco	2/1/12	31/12/12	GERMANIA	CINEMATOGRAFIA E VIDEO	50.000	-
AZIONI DI COMUNICAZIONE SETTORE PRODOTTI CONCIARI	Tokyo	1/3/12	31/10/12	GIAPPONE	CALZATURE E PELLETTERIA	35.000	12.000
MOSTRA AUTONOMA MODA ITALIA, TOKYO LUGLIO 2012	Tokyo	1/7/12	31/7/12	GIAPPONE	CALZATURE E PELLETTERIA	130.000	154.000

importi in euro

TITOLO INIZIATIVA	CITTA'	INIZIO	FINE	PAESE	SETTORE	STANZIAMENTO PUBBLICO	CONTRIBUTO PRIVATO
MOSTRA AUTONOMA SHOES FROM ITALY - TOKYO LUGLIO 2012	Tokyo	1/7/12	31/7/12	GIAPPONE	CALZATURE E PELLETTERIA	80.000	96.000
INCOMING OPERATORI E/O GIORNALISTI AL MIPEL	Milano	16/9/12	19/9/12	ITALIA	CALZATURE E PELLETTERIA	30.000	-
MOSTRA AUTONOMA CALZATURE ALMATY	Almaty	1/11/12	30/11/12	KAZAKISTAN	CALZATURE E PELLETTERIA	45.000	72.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA BEIJING BOOK FAIR 2012	Pechino	29/8/12	2/9/12	CINA	EDITORIA, STAMPA, E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	45.000	10.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA BUCHMESSE 2012	Francoforte	10/10/12	14/10/12	GERMANIA	EDITORIA, STAMPA, E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	120.000	-
INCOMING OPERATORI EDITORIA E STRUMENTI MUSICALI (FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI / PIU' LIBRI PIU' LIBERI / CREMONA MONDO MUSICA)	-	1/1/12	30/6/13	ITALIA	EDITORIA, STAMPA, E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	30.000	-
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A BOOKEXPO AMERICA 2012	Chicago	5/6/12	7/6/12	STATI UNITI	EDITORIA, STAMPA, E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	85.000	12.000
TASK FORCE EDITORIA NEGLI USA 2012	-	1/1/12	30/6/13	STATI UNITI	EDITORIA, STAMPA, E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	70.000	-
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A HKIJS - HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2013	Hong Kong	1/2/13	28/2/13	CINA	GIOIELLERIA E OREFICERIA	420.000	408.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA DELLA GIOIELLERIA DI SHARJAH	Sharjah	1/10/12	30/4/13	EMIRATI ARABI UNITI	GIOIELLERIA E OREFICERIA	70.000	70.000
MISSIONI DI OPERATORI E GIORNALISTI ESTERI A FIERE IN ITALIA - COMPLEMENTI PER LA PERSONA (MIDO, VICENZAORO, OROAREZZO, ETC)	-	1/9/12	30/4/13	ITALIA	PLURISETTORIALE, PREVALENTEMENTE BENI DI CONSUMO	70.000	-
PROMOZIONE COMPLEMENTI PER LA PERSONA IN SUD EST ASIATICO ED EUROPA CENTRO ORIENTALE	-	1/5/12	30/4/13	VARI MONDO	PLURISETTORIALE, PREVALENTEMENTE BENI DI CONSUMO	220.000	120.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA MUSIC CHINA	Shanghai	11/10/12	14/10/12	CINA	STRUMENTI MUSICALI	111.000	33.000
PARTECIPAZIONE A PREMIERE VISION MOSCOU	Mosca	1/10/12	1/4/13	RUSSIA	TESSILI	110.000	110.000
SEMINARIO SUI TESSILI TECNICI INNOVATIVI IN SUDAFRICA	Johannesburg	1/7/12	30/3/13	SUD AFRICA	TESSILI	25.000	-

- MECCANICA ELETTRONICA

TITOLO INIZIATIVA	CITTA'	INIZIO	FINE	PAESE	SETTORE	STANZIAMENTO PUBBLICO	CONTRIBUTO PRIVATO
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AD AAD EXPO 2012	Centurion - City of Tshwane	19/9/12	23/9/12	SUD AFRICA	AEROMOBILI E VEICOLI SPAZIALI	90.000	150.000
OSSERVATORIO SULLA MACCHINA UTENSILE IN CINA - II ANNUALITA'	-	1/4/12	1/3/13	CINA	ALTRE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	20.000	10.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA CIMT 2013 - CHINA INTERNATIONAL MACHINE TOOL SHOW	Pechino	1/4/13	30/4/13	CINA	ALTRE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	30.000	-
SEMINARI/WORKSHOP E VISITE AZIENDALI ALL'ESTERO	-	1/4/12	1/3/13	VARI MONDO	ALTRE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	35.000	14.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA MTA 2012	Ho Chi Minh City	1/7/12	31/7/12	VIETNAM	ALTRE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	70.000	70.000
PARTECIPAZIONE AL CIBS 2013 - CHINA INTERNATIONAL BOAT SHOW	Shanghai	1/4/13	30/4/13	CINA	IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE	10.000	-
MISSIONE DI GIORNALISTI AL SEATEST 2012	Viareggio	1/5/12	31/5/12	ITALIA	IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE	15.000	-

importi in euro

TITOLO INIZIATIVA	CITTA'	INIZIO	FINE	PAESE	SETTORE	STANZIAMENTO PUBBLICO	CONTRIBUTO PRIVATO
LOGISTICA AGROALIMENTARE	-	1/3/12	31/3/13	VARI MONDO	LOGISTICA	120.000	130.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FIERA SETTORIALE IN INDIA	Mumbai	1/9/12	30/11/12	INDIA	MACCHINE AUTOMATICHE PER LA DOSATURA, LA CONFEZIONE E PER IMBALLAGGIO	150.000	70.000
FIERA UPAKOVKA/UPAK ITALIA 2013 - PARTECIPAZIONE UFFICIALE ITALIANA	Mosca	22/1/13	2/2/13	RUSSIA	MACCHINE AUTOMATICHE PER LA DOSATURA, LA CONFEZIONE E PER IMBALLAGGIO	280.000	500.000
WORKSHOP TECNOLOGIA CONCIARIA, PELLETTIERA E CALZATURIERA IN ASIA	-	15/1/12	31/12/12	VARI ALTRI PAESI ASIATICI	MACCHINE E APPARECCHI PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI	38.000	5.000
MISSIONI DI OPERATORI ESTERI A FIERA SICUREZZA	-	1/1/12	30/6/13	ITALIA	MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	30.000	-
DESK MECCANICA AREA NAFTA	-	1/3/12	31/12/12	VARI NORD AMERICA	MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI	230.000	-
SEMINARI SULLE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE IN USA	-	1/6/12	31/12/12	VARI NORD AMERICA	MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI	58.000	-
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AL S.I.T.P. SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLIQUES	Algeri	10/11/12	15/11/12	ALGERIA	MACCHINE EDILI, STRADALI E MOVIMENTO TERRA	50.000	50.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA CTT 2012	Mosca	29/5/12	2/6/12	RUSSIA	MACCHINE EDILI, STRADALI E MOVIMENTO TERRA	100.000	100.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA WIRE CHINA	Shanghai	25/9/12	28/9/12	CINA	MACCHINE PER FILI E CAVI	70.000	140.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA LESDREVMASH 2012	Mosca	22/10/12	26/10/12	RUSSIA	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E MATERIE SIMILARI	150.000	200.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A DJAZAGRO 2012	Algeri	1/4/12	30/4/12	ALGERIA	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO	85.000	47.600
ITALIAN PRINTING & CONVERTING TECHNOLOGY AWARD CINA 2012	-	1/9/12	30/11/12	CINA	MACCHINE PER LA STAMPA E LA LEGATORIA	60.000	10.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FIERA AGRISHOW 2012	Ribeirao Preto	30/4/12	4/5/12	BRASILE	MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA	50.000	50.000
MISSIONI DI OPERATORI TESSILI IN ITALIA PRESSO AZIENDE E DISTRETTI PRODUTTIVI	Milano	1/2/12	30/4/13	ITALIA	MACCHINE TESSILI	76.000	14.000
SEMINARIO/WORKSHOP ITINERANTE SUL TESSILE TECNICO E NON WOVEN IN TURCHIA	-	1/2/12	30/4/13	TURCHIA	MACCHINE TESSILI	60.000	4.800
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA REVESTIR	San Paolo	1/3/13	31/3/13	BRASILE	MATERIALI DA COSTRUZIONE	130.000	100.000
INCOMING GIORNALISTI / OPERATORI ESTERI A EICMA 2012	-	1/11/12	30/11/12	ITALIA	MOTOCICLI E BICICLETTE	40.000	-
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A INTERBIKE EXPO 2012	Las Vegas	19/9/12	21/9/12	STATI UNITI	MOTOCICLI E BICICLETTE	190.000	190.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A AUTOMECHANIKA 2012	Duesseldorf	1/9/12	30/9/12	GERMANIA	PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E PER LORO MOTORI	10.000	-
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AD AAPEX 2012	Chicago	1/11/12	30/11/12	STATI UNITI	PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E PER LORO MOTORI	55.000	40.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A BROADCASTASIA	Singapore	1/6/12	30/6/12	SINGAPORE	PLURISETTORIALE, BENI A TECNOLOGIA AVANZATA	132.000	134.400
PROMOZIONE ON LINE SUBFORNITURA: PORTALE E FIERA VIRTUALE	-	1/3/12	31/3/13	ITALIA	SUBFORNITURA	90.000	-

importi in euro

TITOLO INIZIATIVA	CITTA'	INIZIO	FINE	PAESE	SETTORE	STANZIAMENTO PUBBLICO	CONTRIBUTO PRIVATO
- CHIMICA AMBIENTE							
MISSIONE OPERATORI PROVENIENTI DA ARABIA SAUDITA A FIERE DI SETTORE IN ITALIA E VISITE AZIENDALI (ECOMONDO, H2O, …)	-	1/6/11	31/12/12	ARABIA SAUDITA	ATTREZZATURE ANTINQUINAMENTO	50.000	-
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A POLLUTEC MAROCCO	Casablanca	1/10/12	30/10/12	MAROCCO	ATTREZZATURE ANTINQUINAMENTO	60.000	8.000
GESTIONE E SVILUPPO DEL PORTALE BIOTECHINITALY	-	20/12/11	31/12/12	ITALIA	BIOTECNOLOGIE	17.000	6.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A BIO 2012	Boston (MA)	18/6/12	21/6/12	STATI UNITI	BIOTECNOLOGIE	240.000	150.000
- PLURISETTORIALE							
PARTECIPAZIONI COLLETTIVE A FIERE HORECA (NEW YORK HOTEL MOTEL RESTAURANT SHOW, SEOUL FOOD AND HOTEL, …)	-	1/1/12	31/12/12	VARI MONDO	ATTREZZATURE PER ALBERGHI E COMUNITA'	180.000	53.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI ALGERI 2012	Algeri	1/6/12	30/6/12	ALGERIA	PLURISETTORIALE	70.000	80.000
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI BAGHDAD	Baghdad	1/11/12	30/11/12	IRAQ	PLURISETTORIALE	139.000	185.000
MISSIONI OPERATORI ITALIANI E INCONTRI B2B IN BRASILE, CILE E VENZUELA	-	1/10/12	31/10/12	VARI AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE	PLURISETTORIALE	50.000	-
ATTIVITA' ORGANIZZATIVE IN OCCASIONE DI VISITE ISTITUZIONALI	-	1/1/10	30/6/13	VARI MONDO	PLURISETTORIALE	140.000	-
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A PLMA AMSTERDAM	Amsterdam	1/5/13	30/5/13	PAESI BASSI	PRIVATE LABEL	350.000	-
- COLLABORAZIONE INDUSTRIALE							
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA "WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT 2013"	Abu Dhabi	1/1/12	30/6/13	EMIRATI ARABI UNITI	PLURISETTORIALE	60.000	-
AZIONI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA DA PAESI VARI	-	1/1/10	31/12/12	VARI MONDO	PLURISETTORIALE	100.000	-
AZIONI DI COLLABORAZIONE INDUSTRIALE	-	1/6/11	31/12/12	VARI MONDO	PLURISETTORIALE	100.000	-
COMMISSIONI MISTE E GRUPPI DI LAVORO	-	1/1/10	31/12/12	VARI MONDO	PLURISETTORIALE	15.000	-
TASK FORCE ECONOMICHE 2012	-	1/6/11	31/12/12	VARI MONDO	PLURISETTORIALE	50.000	-
ASSISTENZA ALLE IMPRESE - FONDI STRUTTURALI NEI PAESI DI NUOVA E RECENTE ADESIONE	-	16/5/11	30/6/13	VARI UNIONE EUROPEA	PLURISETTORIALE	105.000	-
ASSISTENZA ALLE AZIENDE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON LA BANCA MONDIALE E LE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO ANNUALITÀ 2012	-	1/1/12	31/12/12	ITALIA	PLURISETTORIALE, BENI A TECNOLOGIA AVANZATA	70.000	-
AZIONI PER IL PARTENARIATO TECNOLOGICO	-	1/6/11	31/12/12	VARI MONDO	PLURISETTORIALE, BENI A TECNOLOGIA AVANZATA	80.000	-
- FORMAZIONE							
CORSI ON LINE PER LE PMI ITALIANE	-	1/1/12	31/12/12	ITALIA	ISTRUZIONE	45.000	8.000

importi in euro
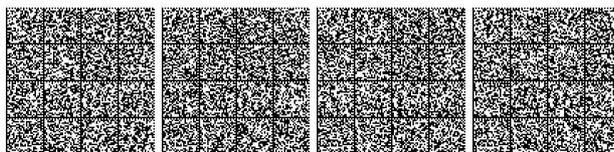
TITOLO INIZIATIVA	CITTA'	INIZIO	FINE	PAESE	SETTORE	STANZIAMENTO PUBBLICO	CONTRIBUTO PRIVATO
MASTER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 45° CORCE FAUSTO DE FRANCESCHI	-	31/1/12	30/6/13	ITALIA	ISTRUZIONE	350.000	-
AZIONI DI FORMAZIONE IN TUNISIA	-	1/1/12	31/12/12	TUNISIA	ISTRUZIONE	30.000	-
AZIONI DI FORMAZIONE IN TURCHIA	-	1/1/12	31/12/12	TURCHIA	ISTRUZIONE	30.000	-
AZIONI DI FORMAZIONE IN AMERICA LATINA	-	1/1/12	31/12/12	VARI AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE	ISTRUZIONE	40.000	-
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	-	1/1/12	31/12/12	VARI MONDO	ISTRUZIONE	15.000	-
AZIONI DI FORMAZIONE IN COREA E GIAPPONE	-	1/1/12	31/12/12	VARI PACIFICO	ISTRUZIONE	40.000	-
TOTALE	***91***					***9.380.000***	***6.829.800***

PAESE PRIORITARIO
PAESE STRATEGICO RISPETTO AL SETTORE
PAESI VARI / ITALIA

importi in euro

12A06510

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo Sanitario Nazionale 2011. Finanziamento per borse di studio in medicina generale: terza annualità, triennio 2009-2012, seconda annualità triennio 2010-2013 e prima annualità triennio 2011-2014. (Deliberazione n. 47/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1998, n. 27, convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1998 siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione dei predetti corsi;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare il titolo IV, capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 20-32, che disciplinano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, in favore delle regioni;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11 per cento e che la regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15, relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011 che accantona, al punto 3.4 del deliberato, la somma di 38.735.000 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 luglio 1995, ha stabilito che i recuperi dei finanziamenti, assegnati alle regioni, per le borse di studio e non utilizzati a causa del ritiro dai corsi da parte dei tirocinanti devono essere operati sull'importo riferito alle sole borse di studio;

Vista la nota del Ministero della salute n. 4882 del 23 febbraio 2012, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, per la terza annualità del triennio 2009-2012, la seconda annualità del triennio 2010-2013 e la prima annualità del triennio 2011-2014 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2011;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2011, pari a 38.735.000 euro, è destinato per 26.663.502 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per 12.071.498 euro al rimborso delle spese di organizzazione;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 2 febbraio 2012, rep. atti n. 35/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2011 destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi, è ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana la somma complessiva di 38.735.000 euro come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. Tale finanziamento è riferito alle borse di studio in medicina generale e alle spese di organizzazione dei corsi, relative alla terza annualità del triennio 2009-2012, seconda annualità del triennio 2010-2013 e prima annualità del triennio 2011-2014.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 115

ALLEGATO

RIPARTIZIONE QUOTA FSN 2011 PER FINANZIAMENTO CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE
3^ ANNUALITA' PERIODO 2009-2012, 2^ ANNUALITA' PERIODO 2010-2013 E 1^ ANNUALITA' PERIODO 2011-2014 (BANDI REGIONALI)

	N° Tirocinanti da Bando				Assegnazioni (in euro)		
REGIONI	3° annualità triennio 2009-2012	2° annualità triennio 2010-2013	1° annualità triennio 2011-2014	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio	Assegnazioni per spese di organizzazione	TOTALE
	a	b	c	d=(a+b+c)	e	f	g = (e+f)
PIEMONTE	40	40	40	120	1.510.680	683.938	**2.194.618**
LOMBARDIA	80	80	80	240	3.021.360	1.367.875	**4.389.235**
VENETO	40	40	40	120	1.510.680	683.938	**2.194.618**
LIGURIA	30	30	30	90	1.133.010	512.953	**1.645.963**
EMILIA ROMAGNA	0	50	50	100	1.258.900	569.948	**1.828.848**
TOSCANA	68	68	68	204	2.568.156	1.162.694	**3.730.850**
UMBRIA	25	25	25	75	944.175	427.461	**1.371.636**
MARCHE	25	25	25	75	944.175	427.461	**1.371.636**
LAZIO	85	85	85	255	3.210.195	1.453.367	**4.663.562**
ABRUZZO	20	20	20	60	755.340	341.969	**1.097.309**
MOLISE	20	20	20	60	755.340	341.969	**1.097.309**
CAMPANIA	40	50	50	140	1.762.460	797.927	**2.560.387**
PUGLIA	100	100	100	300	3.776.700	1.709.844	**5.486.544**
BASILICATA	25	25	25	75	944.175	427.461	**1.371.636**
CALABRIA	22	22	22	66	830.874	376.166	**1.207.040**
SICILIA	46	46	46	138	1.737.282	786.527	**2.523.809**
TOTALI	**666**	**726**	**726**	**2.118**	**26.663.502**	**12.071.498**	**38.735.000**

Per la Regione Siciliana è stata operata la ritenuta di legge del 49,11% sulle borse di studio previste dal bando, pari a 90 unità per ciascuno dei tre trienni

12A06372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,2523
Yen	99,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,512
Corona danese	7,4307
Lira Sterlina	0,79940
Fiorino ungherese	297,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6983
Zloty polacco	4,3610
Nuovo leu romeno	4,4653
Corona svedese	8,9865
Franco svizzero	1,2015
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5205
Kuna croata	7,5700
Rublo russo	40,3170
Lira turca	2,3008
Dollaro australiano	1,2737
Real brasiliano	2,4846
Dollaro canadese	1,2835
Yuan cinese	7,9301
Dollaro di Hong Kong	9,7224
Rupia indonesiana	11886,57
Shekel israeliano	4,8533
Rupia indiana	69,7220
Won sudcoreano	1472,72
Peso messicano	17,4445
Ringgit malese	3,9531
Dollaro neozelandese	1,6481
Peso filippino	54,305
Dollaro di Singapore	1,6001
Baht tailandese	39,735
Rand sudafricano	10,4489

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06436

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,2438
Yen	98,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,658
Corona danese	7,4312
Lira Sterlina	0,79775
Fiorino ungherese	298,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6982
Zloty polacco	4,3873
Nuovo leu romeno	4,4675
Corona svedese	8,9555
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5145
Kuna croata	7,5555
Rublo russo	40,5650
Lira turca	2,2930
Dollaro australiano	1,2729
Real brasiliano	2,4921
Dollaro canadese	1,2784
Yuan cinese	7,8920

Dollaro di Hong Kong	9,6551
Rupia indonesiana	11976,30
Shekel israeliano	4,8268
Rupia indiana	69,9420
Won sudcoreano	1465,19
Peso messicano	17,3868
Ringgit malese	3,9329
Dollaro neozelandese	1,6402
Peso filippino	54,116
Dollaro di Singapore	1,5948
Baht tailandese	39,627
Rand sudafricano	10,5086

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06437

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2403
Yen	97,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,693
Corona danese	7,4319
Lira Sterlina	0,79990
Fiorino ungherese	301,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	4,3915
Nuovo leu romeno	4,4729
Corona svedese	8,9752
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5235
Kuna croata	7,5675
Rublo russo	41,2975
Lira turca	2,2960
Dollaro australiano	1,2736
Real brasiliano	2,4935
Dollaro canadese	1,2761
Yuan cinese	7,8989
Dollaro di Hong Kong	9,6307
Rupia indonesiana	11816,10
Shekel israeliano	4,8237
Rupia indiana	69,5930
Won sudcoreano	1463,01
Peso messicano	17,5664
Ringgit malese	3,9380
Dollaro neozelandese	1,6439
Peso filippino	53,922
Dollaro di Singapore	1,5956
Baht tailandese	39,516
Rand sudafricano	10,5726

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06438

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2322
Yen	96,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,787
Corona danese	7,4307
Lira Sterlina	0,80500
Fiorino ungherese	306,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Zloty polacco	4,4125
Nuovo leu romeno	4,4722
Corona svedese	8,9947
Franco svizzero	1,2008
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5745
Kuna croata	7,5548
Rublo russo	41,7546
Lira turca	2,3048
Dollaro australiano	1,2772
Real brasiliano	2,5021
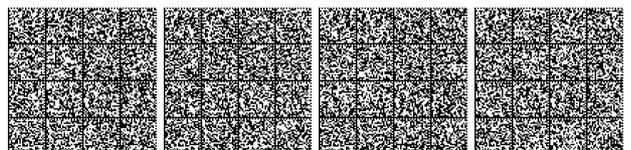
Dollaro canadese	1,2794
Yuan cinese	7,8486
Dollaro di Hong Kong	9,5629
Rupia indonesiana	11722,21
Shekel israeliano	4,8180
Rupia indiana	68,5190
Won sudcoreano	1454,89
Peso messicano	17,8118
Ringgit malese	3,9434
Dollaro neozelandese	1,6422
Peso filippino	53,661
Dollaro di Singapore	1,5945
Baht tailandese	39,307
Rand sudafricano	10,6345

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06508

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2437
Yen	97,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,733
Corona danese	7,4304
Lira Sterlina	0,80845
Fiorino ungherese	303,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	4,3990
Nuovo leu romeno	4,4730
Corona svedese	9,0070
Franco svizzero	1,2009
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6030
Kuna croata	7,5560
Rublo russo	41,8100
Lira turca	2,3024
Dollaro australiano	1,2796
Real brasiliano	2,5388
Dollaro canadese	1,2923
Yuan cinese	7,9149
Dollaro di Hong Kong	9,6515
Rupia indonesiana	11730,51
Shekel israeliano	4,8446
Rupia indiana	69,2310
Won sudcoreano	1468,74
Peso messicano	17,7016
Ringgit malese	3,9802
Dollaro neozelandese	1,6430
Peso filippino	54,046
Dollaro di Singapore	1,6011
Baht tailandese	39,226
Rand sudafricano	10,5957

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06512

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Valbazen»

Estratto provvedimento n. 364 del 7 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario VALBAZEN.

Confezioni: tutte le confezioni - A.I.C. n. 101439.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia Srl, con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto: variazione - revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005) modifica tempi di attesa per le carni e visceri della specie bovini e ovini.

È autorizzata a seguito di revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per:

bovini:

carne e visceri da: 21 a: 5 giorni;

latte da: 72 a: 84 ore;

ovini:

carne e visceri da: 21 a: 4 giorni;

latte da: 72 a: 96 ore.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

bovini:

carne e visceri: 5 giorni;

latte: 84 ore;

ovini:

carne e visceri: 4 giorni;

latte: 96 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06199
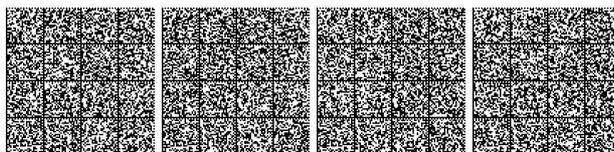
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac TRT».

Estratto decreto n. 70 del 9 maggio 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge Animal Health SpA, con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale 00278930490 - POULVAC TRT - A.I.C. n. 103114, è ora trasferita alla società Pfizer Italia Srl, con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale 06954380157.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato fatta salva la modifica di denominazione dell'officina, come di seguito indicato: Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna) e Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi.

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06200

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Estratto decreto n. 73 del 15 maggio 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrate a nome della società Francodex S.A., con sede in 1ère avenue - 2065 - L.I.D. - 06516 Carros (Francia):

FIPROLINE soluzione spot on per gatti - A.I.C. n. 104067;

FIPROLINE soluzione spray - A.I.C. n. 104057;

FIPROLINE spot on per cani - A.I.C. n. 104068;

HARMONY - A.I.C. n. 103211;

NATURA SHAMPOO - A.I.C. n. 103147,

è ora trasferita alla società Alfamed, con sede in 13ème rue LID - 06517 Carros Cedex (Francia).

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06201

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'abilitazione della Società TECNOPROVE S.r.l., in Ostuni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 5370 del 15 maggio 2012, la società «Tecnoprove S.r.l.», con sede in via dell'Industria s.n.c. - Zona industriale - 72017 Ostuni (Brindisi), è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione, ispezione e prova: cementi (EN 14216:2004, EN 413-1: 2004, EN 197-4:2004);

Organismo di prova: murature (EN 845-2: 2004+ A1:2008);

Organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 13224:2004/AC:2005+ A1:2007, EN 13225:2004/AC:2006, EN 13693:2004 + A1:2009);

murature (EN 771-3: 2003/ A1:2005, EN 771-4: 2003/A1:2005, EN 771-5: 2003/ A1:2005);

prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-3: 2009).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 30 luglio 2012 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A06412

Estensione dell'abilitazione della Società I.R.C. M. MASINI S.r.l., in Rho, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 5380 del 15 maggio 2012, la società «I.R.C.M. Masini S.r.l.», con sede in Rho (Milano), via Moscova n. 11, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione: prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-3: 2009).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A06413

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «MÜNCHENER BIER»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 140 del 3 maggio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Birra - «Münchener Bier».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, tarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A06197

Domanda di modifica della denominazione registrata «WACHAUER MARILLE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 140 del 3 maggio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dall'Austria, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati «Wachauer Marille»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, tarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A06198

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:

esaminata la documentata domanda presentata tramite la regione Abruzzo dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo», nel rispetto della procedura semplificata di cui all'art. 10, comma 6, del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione dell'8 maggio 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ex ufficio SAQ IX, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CERASUOLO D'ABRUZZO».

L'art. 5, quinto trattino, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo», da ultimo modificato con decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, è sostituito dal seguente testo:

«- Immissione al consumo

Per il vino a denominazione di origine controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per il vino a denominazione di origine controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.».

12A06414

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Abruzzo».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:

esaminata la documentata domanda presentata tramite la regione Abruzzo dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Abruzzo», nel rispetto della procedura semplificata di cui all'art. 10, comma 6, del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione dell'8 maggio 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Abruzzo».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ex ufficio SAQ IX, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ABRUZZO».

L'art. 5, sesto trattino, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo», da ultimo modificato con decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, è sostituito dal seguente testo:

«- Immissione al consumo

Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo", con o senza l'indicazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1, l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" con l'indicazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 seguiti dalla menzione "superiore" l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.».

12A06415

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-131) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00